



COMUNE DI PETROSINO

Provincia Regionale di Trapani
UFFICIO TECNICO COMUNALE

Via X Luglio – C.A.P. 91020

E.Mail – ufficiotecnico@comune.petrosino.tp.it

Fax 0923-985400 - Tel. 0923-731741

III SETTORE LL.PP.

PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI PER LA TRASFORMAZIONE DI UNA PARTE DELLA SCUOLA SAN GIULIANO IN ASILO NIDO.

ELABORATI :

- ☐ Relazione Tecnica
- ☐ Computo metrico e quadro economico
- ☐ Incidenza manodopera e sicurezza
- ☐ Analisi prezzi
- ☐ Elenco prezzi aggiornati
- ☐ Disegni di Progetto
- ☐ Cronoprogramma
- ☐ Capitolato Speciale d'Appalto, Schema di Contratto

Petrosino lì 14.11.2013

IL TECNICO
Ing. Vincenzo Tumbarello

VISTO:

PARERE FAVOREVOLE

In linea tecnica ai sensi dell'Art. 5, c.3, della
L.R. 12 luglio 2011, n.12.

IL R.U.P.

Ing. Vincenzo TUMBARELLO

COMUNE DI PETROSINO

C.A.P. 91020

(Provincia di Trapani)

C.F. 82007940818 - P. IVA 00584590814

Fax (0923) 985400 - Tel. 731711

Oggetto: LAVORI PER LA TRASFORMAZIONE DI UNA PARTE DELLA SCUOLA SAN GIULIANO IN ASILO NIDO

CONDIZIONI TECNICO AMMINISTRATIVE

1. PREMESSA

L'obiettivo fondamentale di questo capitolato è quello di fornire le giuste indicazioni relative alle recenti tecniche introdotte nel settore delle costruzioni edili.

Particolare rilievo è stato dato agli interventi che interessano la manutenzione ordinaria e straordinaria di lavori edili.

Questo, anche in considerazione dell'art. 126 e 128 del Codice, in cui nella preparazione del programma triennale, per ogni categoria individuata, si deve dare una priorità ai lavori di manutenzione e di recupero del patrimonio esistente.

2. FOGLIO DI PATTI E CONDIZIONI

Il presente foglio di patti e condizioni è stato suddiviso nelle seguenti parti:

Capo I: Oggetto ed ammontare dell'appalto.

Capo II: Disposizioni riguardanti l'appalto.

Appendice:

Gli articoli dei Capì I e II sono stati opportunamente aggiornati con le ultime modifiche o innovazioni apportate, in materia di lavori pubblici, dalla Legge 18 novembre 1998, n. 415 e succ.

Capo I

OGGETTO ED AMMONTARE DELL'APPALTO

Art. 1 – Oggetto ed ammontare dell'appalto

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e delle provviste relative ai **“Lavori lavori per la trasformazione di una parte della scuola San Giuliano in asilo nido”** per l'ammontare complessivo di €. 80.248,29 in conformità alle indicazioni del seguente quadro:

Nr	Articolo	Descrizione	U.M.	Prezzo	Q.tà	Importo
1	21.1.17	Rimozione di infissi interni od esterni di ogni	mq	14,20	29,16	414,07
2	21.1.25	Rimozione di apparecchi igienico – sanitari	cad	20,50	4,00	82,00
3	21.1.4	Demolizione di tramezzi in laterizio, forati di	mq	0,97	30,85	29,92
4	21.1.1	Taglio a sezione obbligata di muratura di	mq	314,30	3,09	971,19
5	2.2.3.1	Tramezzi con tavelle realizzate con	Kg	26,60	187,30	4.982,23
6	15.1.8	Fornitura e collocazione di vaso igienico in	cad	243,20	6,00	1.459,20
7	15.1.5	Fornitura e collocazione di lavabo a	cad	314,50	9,00	2.830,50
8	15.1.1	Fornitura e collocazione di buttatoio in fire-	cad	215,50	1,00	215,50
9	15.4.4	Fornitura e collocazione di rubinetto di	cad	23,40	10,00	234,00
10	13.7.6.1	Fornitura trasporto e posa in opera di	ml	19,00	40,00	760,00
11	14.1.1.1	Derivazione per punto luce semplice,	cad	23,80	25,00	595,00
12	14.1.11.1	Punto presa di corrente bipasso 2x10/16 A,	cad	40,10	20,00	802,00
13	14.4.1.5	Quadro elettrico da incasso in materiale	cad	91,00	1,00	91,00
15	8.1.1.1	Fornitura e posa in opera di serramenti	mq	332,80	1,96	652,29
17	8.3.9	Fornitura e collocazione di porte interne ad	mq	264,10	23,73	6.267,09
18	5.19.1	Fornitura e posa in opera di zocchetto in	ml	13,00	116,35	1.512,55
19	9.1.3	Intonaco per interni eseguito con gesso	mq	15,10	341,13	5.151,06
20	11.1.1	Tinteggiatura per interni con pittura lavabile	mq	5,48	322,01	1.764,61
22	9.1.1	Intonaco civile per interni dello spessore	mq	20,10	111,81	2.247,38
25	21.8.1	Smontaggio, riparazione (con sostituzione di	mq	124,80	3,60	449,28
26	21.1.6	Demolizione di pavimenti e rivestimenti	mq	10,60	64,02	678,61
28	5.12.1	Massetto di sottofondo per pavimentazioni	mq	17,80	33,82	602,00
29	5.6	Pavimento in piastrelle in monocottura di 1a	mq	46,80	33,82	1.582,78
30	5.9	Rivestimento di pareti con piastrelle di	mq	50,70	88,80	4.502,16
31	1.1.9	Scavo a sezione obbligata eseguito a	mc	146,70	57,82	8.482,19
32	3.1.1.1	Conglomerato cementizio per strutture non	mc	115,20	54,19	6.242,23
33	2.1.1.2	Muratura in conci di tufo e malta bastarda	mc	208,90	2,39	499,27
36	18.1.3.1	Formazione di pozzetto per marciapiedi in	cad	123,30	4,00	493,20

37	1.1.6.1	Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi	mc	9,55	48,13	459,59
39	14.5.3.4	Fornitura e posa in opera di plafoniera	cad	96,30	5,00	481,50
40	24.3.3.1	Fornitura e collocazione di unità interna ed	cad	1.270,00	2,00	2.540,00
41	24.3.3.2	Fornitura e collocazione di unità interna ed	cad	1.358,00	2,00	2.716,00
43	24.3.3.5	Fornitura e collocazione di gruppo frigorifero	cad	2.193,00	1,00	2.193,00
46	7.2.10.1	Pannelli modulari verticali in grigliato	mq	76,40	19,70	1.505,08
49	ap.1	Fornitura e collocazione di serbatoio	cad	1.817,18	1,00	1.817,18
50	ap.2	Fornitura e collocazione di serbatoio	cad	2.696,17	1,00	2.696,17
51	14.6.1	Campanello elettrico per porta d'ingresso	cad	122,70	1,00	122,70
52	14.4.3.1	Interruttore automatico magnetotermico,	cad	40,50	3,00	121,50
53	14.4.6.2	Interruttore automatico magnetotermico	cad	179,20	1,00	179,20
54	15.4.6.1	Fornitura e collocazione di tubi di ferro	Kg	8,73	140,00	1.222,20
55	10.1.2	Fornitura e collocazione di lastre di marmo	mq	99,60	2,09	208,16
56	10.3.3	Fornitura e collocazione di lastre di marmo	mq	123,30	1,48	182,48
57	21.1.9	Demolizione di massetti di malta,	mq	1,74	169,10	294,23
58	8.1.3.1	Fornitura e posa in opera di serramenti	mq	361,60	3,96	1.431,94
59	21.1.26	Trasporto alle pubbliche discariche del	mc	24,70	3,09	76,20
60	21.8.1	Smontaggio, riparazione (con sostituzione di	mq	124,80	1,98	247,10
61	5.1	Pavimentazione con marmette pressate di	mq	36,10	176,32	6.365,15
62	1.1.1.4	Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità,	mc	22,10	36,00	795,60
Totale complessivo						80.248,29

L'importo dei lavori a base d'asta (importo soggetto a ribasso d'asta) ammonta a €. **50.719,75**.

L'importo della manodopera (importo non soggetto a ribasso d'asta) ammonta a €. **26.610,70**.

L'importo degli oneri sulla sicurezza (importo non soggetto a ribasso d'asta) ammonta a €. **2.917,84**.

Categoria prevalente: OG 01 (dell'allegato "A" al D.P.R. n. 34/2000) per l'importo di € 80.248,29 classifica I (fino a €. 258.228, 45), (Opere Edili).

Opere scorparabili o subappaltabili: non previste.

Le categorie previste in progetto e i relativi importi ai fini e per gli effetti della disposizione di cui al comma 1°, dell' art. 118 del D.Lgs. 163/2006, sono le seguenti:

OG 01 per €. 80.248,29 (Opere Edili).

Le suddette categorie dei lavori e relativi importi sono validi ai fini dell'applicazione degli artt. 132 (varianti in corso d'opera) e 118 (subappalto) del D.Lgs. 163/2006.

L'importo dei lavori previsto contrattualmente può variare di un quinto in più o in meno, secondo quanto previsto dal Capitolato Generale d'Appalto per le OO. PP., in rispetto all'art. 132 del D.Lgs. 163/2006, senza che l'appaltatore possa avanzare alcuna pretesa.

Art. 2 – Forme e principali dimensioni delle opere

Le opere oggetto dell'appalto, elencate all'art. 1, risultano specificate nel computo metrico e negli elaborati di progetto, salvo ulteriori precisazioni in sede esecutiva ordinate dalla Direzione dei lavori.

I lavori dovranno essere eseguiti nel pieno rispetto delle regole d'arte e con i migliori accorgimenti tecnici per la loro perfetta esecuzione.

Art. 3 – Prezzi unitari - Revisione prezzi

Nei prezzi unitari del concorrente aggiudicatario si intendono comprese e compensate tutte le spese sia generali che particolari, sia provvisorie che definitive nessuna esclusa od eccettuata che l'assuntore debba incontrare per la perfetta esecuzione del lavoro e per il suo completamento secondo il progetto approvato e le disposizioni della Direzione dei lavori compresi quindi ogni consumo, l'intera mano d'opera, ogni trasporto, ogni fornitura, lavorazione e magistero.

Ai sensi dell'art. 133 c. 3 del D.Lgs. 163/2006 non è ammesso procedere alla revisione dei prezzi, e non si applica il primo comma dell'art. 1664 del Codice Civile; pertanto i prezzi unitari del concorrente aggiudicatario debbono ritenersi fissi ed invariabili.

Si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta, aumentato di una percentuale da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso d'inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore al 2%, all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi. Tale percentuale è fissata, con decreto del Ministero dei LL.PP. da emanare entro il 30 giugno di ogni anno, nella misura eccedente la predetta percentuale del 2% (art. 133 c. 4 D.Lgs. 163/2006).

Art. 4 – Variazione delle opere progettate

Gli elaborati di progetto devono ritenersi documenti atti ad individuare la consistenza qualitativa e quantitativa delle opere oggetto dell'appalto.

La stazione appaltante, tramite il Direttore dei lavori potrà introdurre delle varianti in corso d'opera al progetto, esclusivamente nei casi previsti dall'art. 133 c. 1 (D.Lgs. 163/2006) ai punti a), b), b-bis), c) e d).

L'Appaltatore non può per nessun motivo introdurre di sua iniziativa variazioni o addizioni ai lavori assunti in confronto alle previsioni contrattuali se non è stato autorizzato per iscritto dalla Direzione dei lavori. Pertanto le varianti adottate arbitrariamente dall'impresa esecutrice dei lavori non saranno ricompensate da parte della stazione appaltante.

Il Direttore dei lavori potrà disporre interventi i quali non rappresentino varianti e non saranno quindi sottoponibili alla relativa disciplina, volti a risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10% per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e al 5% per tutti gli altri lavori delle categorie di lavoro dell'appalto e che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato per la realizzazione dell'opera.

Saranno, inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, sempreché non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5% dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera.

L'Appaltatore è tenuto a denunciare la erroneità delle prescrizioni progettuali delle varianti apportate al progetto iniziale; in caso di non contestazione di dette prescrizioni entro cinque giorni si intenderanno definitivamente accettate e riconosciute idonee dall'Appaltatore che pertanto ne sarà il solo responsabile.

Art. 5 – Lavori non previsti

In tutti i casi in cui nel corso dei lavori vi fosse necessità di eseguire varianti che contemplino opere non previste nell'elenco / voci / prezzi / si procederà alla determinazione dei nuovi prezzi, con apposito verbale e secondo le regole stabilite dall'art. 163 del reg. di cui al D.P.R. 207/2010, prima dell'esecuzione di tali opere. Tali nuovi prezzi non potranno essere applicati in contabilità prima della loro superiore approvazione.

Il prezzo della mano d'opera per le eventuali opere in economia verrà stabilito secondo le tariffe vigenti al momento dell'esecuzione dell'opera, aumentato della percentuale complessiva del 25% per spese generali ed utile d'impresa e dedotto del ribasso d'asta praticato.

Le somministrazioni ed i noli verranno compensati con i prezzi stabiliti dai listini quindicinali della Camera di commercio di Trapani o in mancanza di questi secondo i prezzi di mercato maggiorati del 25% per spese generali ed utile d'impresa e dedotto del ribasso d'asta praticato.

Capo II DISPOSIZIONI RIGUARDANTI L'APPALTO

Art. 6 – Criteri di aggiudicazione dei lavori - qualificazione dei concorrenti

La forma di individuazione della ditta prescelta avviene mediante pubblico incanto, con i seguenti criteri:

- *per i contratti da stipulare a misura*: mediante offerta con i criteri di cui all'art. 55 del D.Lgs. 163/2006.

La ditta aggiudicataria può svincolarsi dall'offerta dopo che siano trascorsi 180 giorni dalla presentazione della stessa, senza che sia stato stipulato il contratto.

Art. 7 – documenti base d'appalto e contrattuali - spese contrattuali

Sono posti a base del presente appalto i seguenti elaborati di progetto:

1. Relazione Tecnica, Computo metrico, Analisi prezzi ed Elenco prezzi aggiornati
2. Disegni di Progetto
3. Capitolato Speciale d'Appalto, Schema di Contratto

Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese di gara, quelle per redazione, copia, stipulazione e registrazione del contratto, quelle di bollo e di registro degli atti, occorrenti per la gestione dei lavori dal giorno dell'aggiudicazione a quello del collaudo dell'opera finita.

Per quanto non previsto, o specificatamente indicato e comunque non contrastante con quanto stabilito nel presente capitolato speciale d'appalto devono osservarsi tutte le norme stabilite nel capitolato generale di appalto per le opere di competenza del ministero LL. PP., approvato con DPR 5 ottobre 2010, N. 207.

In caso di discordanza tra i vari elaborati progettuali si adotterà la soluzione che, a giudizio della direzione dei lavori, risulti la più favorevole e vantaggiosa per l'amministrazione appaltante.

Art. 8 – cauzione provvisoria

In base all'art. 75 comma 1 del D.Lgs. 163/2006.

Art. 9 – cauzione definitiva

Al momento della stipulazione del contratto l'impresa aggiudicataria dovrà costituire una garanzia fidejussoria nella misura del 10% sull'importo dei lavori, secondo quanto disposto dall'art. 75 comma 2 del D.Lgs. 163/2006 e successive modificazioni.

Art. 10 – copertura assicurativa

L'esecutore dei lavori sarà obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenne l'amministrazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione dell'opera, da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

Art. 11 – tempo utile per l'ultimazione dei lavori - penali

L'appaltatore dovrà avere compiuto interamente i lavori appaltati in giorni **60 (sessanta)** a decorrere dal giorno successivo a quello della data del verbale di consegna dei lavori, con uno o più interventi giornalieri, da eseguirsi entro 3 giorni dalla richiesta dell'Ufficio.

Tale tempo contrattuale è determinato ai sensi del quarto comma dell'art. 1 della legge 741/1981.

Per ogni eventuale consegna parziale verranno aggiunti giorni _____ al tempo utile per l'esecuzione dei lavori consegnati, calcolati in base al seguente articolo.

Per ogni giorno in più che l'appaltatore ritardi nell'esecuzione dei lavori, oltre ai termini stabiliti al comma 1, dovrà sottostare ad una penale dell'1‰ ai sensi dell'art. 145 del regolamento di cui al D.P.R. 207/2010.

La riscossione della penale si farà mediante ritenuta sullo stato finale dei lavori.

L'ultimazione dei lavori dovrà essere comunicata per iscritto dall'appaltatore e dovrà risultare da apposito verbale sottoscritto dall'appaltatore e dal direttore dei lavori.

Art. 12 – consegna dei lavori

La consegna dei lavori avverrà in conformità a quanto previsto dall'art. 153 del vigente regolamento di cui al D.P.R. 207/2010 e dovrà risultare da apposito verbale redatto in duplice esemplare, firmato dall'appaltatore e dal direttore dei lavori.

Per i lavori disposti a norma del D.Lgs. 12/4/1948 n. 1010, relativo a lavori di carattere urgente e inderogabile dipendenti da necessità di pubblico interesse determinante da eventi calamitosi, il verbale di aggiudicazione è titolo sufficiente per la consegna d'urgenza (art. 4 c. 2 l. 1010/1948 e art. 5 c. 4 r.d. 18/11/1923 n. 2440).

Qualora si dovesse provvedere in casi di somma urgenza nei quali qualunque indugio diventi pericoloso, si procederà alla esecuzione dei lavori in economia, previa redazione di perizia di spesa da inoltrare all'organo di controllo ai sensi del capo 3° art. 175 e seguenti del D.P.R. 207/2010.

Nel giorno fissato e notificato all'appaltatore, questi dovrà trovarsi sul luogo e mettere a disposizione della direzione dei lavori gli attrezzi, mezzi d'opera, il personale operaio e tecnico necessari per dare, ove occorra, il tracciamento delle opere da eseguire in base agli elaborati progettuali, nonché sostenere ogni spesa relativa alla consegna.

Qualora l'appaltatore non si presentasse nel giorno stabilito a ricevere la consegna dei lavori, gli verrà assegnato un termine perentorio, trascorso inutilmente il quale, la stazione appaltante avrà diritto a risolvere il contratto ad incamerare la cauzione prestata oltre al risarcimento dei danni.

L'appaltatore, nell'eseguire i lavori in conformità del progetto, dovrà uniformarsi agli ordini di servizio ed alle istruzioni e prescrizioni che gli saranno comunicate per iscritto dal direttore dei lavori, fatte salve le sue riserve nel registro di contabilità.

Nei casi di urgenza, previa autorizzazione dell'ingegnere capo (dirigente del settore LL.PP.), la direzione dei lavori potrà disporre, ai sensi dell'art. 337 della legge 20/3/1865 n. 2248, l'immediato inizio dei lavori con consegna degli stessi sotto riserva di legge, ancorché non sia intervenuta l'approvazione del contratto. In tal caso l'appaltatore dovrà adempiere alla richiesta della stazione appaltante e procedere all'esecuzione delle lavorazioni che saranno indicate dalla direzione dei lavori.

La consegna dei lavori sarà disposta **entro 45 giorni** dalla data di stipulazione del contratto di appalto, ove previsto, e in caso di urgenza dopo l'atto deliberativo di affidamento definitivo dei lavori e l'osservanza da parte dell'appaltatore della normativa vigente in materia di antimafia.

Se l'inizio dei lavori contempla delle categorie di lavoro oggetto di subappalto, sarà cura dell'appaltatore accertarsi di avere tutte le autorizzazioni, previste per legge, da parte della stazione appaltante.

La consegna dei lavori, a giudizio della stazione appaltante, nei casi previsti ai sensi del capo 3° art. 175 e seguenti del D.P.R. 207/2010, potrà effettuarsi per parti e la data legale della consegna, per tutti gli effetti di legge e regolamenti, sarà quella dell'ultimo verbale di consegna parziale, ad ogni modo l'ultima consegna parziale dovrà avvenire / entro _____ (es. Un terzo) dell'intero tempo utile per la esecuzione dei lavori / entro _____ giorni dalla data di consegna dei lavori / dopo il completamento delle opere di _____ (specificare la lavorazione) /.

Per eventuali differenze riscontrate fra le condizioni locali ed il progetto, all'atto della consegna dei lavori, si applicano le norme richiamate all'art. 153 e seguenti del regolamento di cui al D.P.R. 207/2010

Art. 13 – proprietà dei materiali di recupero o scavo

I materiali provenienti da scavi o demolizioni resteranno di proprietà dell'amministrazione appaltante, e per essi il direttore dei lavori potrà ordinare all'appaltatore la selezione, l'accatastamento e lo stoccaggio in aree idonee del cantiere, intendendosi di ciò compensato con i prezzi degli scavi e delle demolizioni relative.

Tali materiali potranno essere riutilizzati dall'appaltatore nelle opere da realizzarsi solo su ordine del direttore dei lavori, e dopo avere pattuito il prezzo, eventualmente da detrarre dal prezzo della corrispondente lavorazione (art. 40 d.p.r. 1063/1962).

Art. 14 – andamento dei lavori

L'appaltatore ha facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché ciò non vada a danno della buona riuscita dei lavori, alle prescrizioni sulle misure di prevenzione e sicurezza del lavoro sui cantieri ed agli interessi dell'amministrazione appaltante.

Prima dell'inizio dei lavori l'appaltatore dovrà presentare all'approvazione del / direttore dei lavori / coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione / un diagramma dettagliato di esecuzione dell'opera per singole lavorazioni o categorie di lavoro (tipo gant, pert o simili), che sarà vincolante solo per l'appaltatore stesso, in quanto l'amministrazione appaltante si riserva il diritto di ordinare l'esecuzione di una determinata lavorazione entro un prestabilito termine di tempo o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente per i propri interessi, senza che l'appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

Art. 15 - sospensione - ripresa e proroghe dei lavori - novazione dei termini

La stazione appaltante potrà ordinare la sospensione dei lavori in conformità a quanto previsto dall'art. 158 del vigente regolamento di cui al D.P.R. 207/2010.

Terminate le circostanze suddette la stazione appaltante disporrà la ripresa dei lavori.

Nessun diritto per compensi od indennizzi spetterà all'appaltatore in conseguenza delle ordinate sospensioni, la cui durata peraltro sarà aggiunta al tempo utile per l'ultimazione dei lavori.

I verbali di sospensione e ripresa dei lavori saranno firmati dal direttore dei lavori e dall'appaltatore.

Qualora l'appaltatore, per cause a lui non imputabili, ovvero da comprovate circostanze eccezionali e imprevedibili, prevedesse di non potere compiere i lavori entro il termine pattuito, potrà chiedere la proroga, da presentare prima della scadenza dei termini di ultimazione lavori, che la stazione appaltante, a suo insindacabile giudizio, potrà accordare, fissandone i termini con apposito verbale (art. 31 d.p.r. 1063/1962 e art. 16 l. 1/1978).

La concessione della proroga annulla l'applicazione della penale, fino allo scadere della proroga stessa. Le decisioni in ordine alle domande di proroga sono adottate dall'amministrazione appaltante con atto deliberatorio, previo parere della direzione lavori.

Qualora l'amministrazione appaltante intenda eseguire ulteriori lavori, o lavori non previsti negli elaborati progettuali, se per gli stessi sono necessari tempi di esecuzione più lunghi di quelli previsti nel contratto, la stazione appaltante, a proprio insindacabile giudizio, procederà a stabilire una nuova ultimazione dei lavori fissandone i termini con apposito verbale (art. 14 c. 3 d.p.r. 1063/1962).

Art. 16 – subappalto e cottimo

È consentito l'affidamento in subappalto o in cottimo, previa autorizzazione scritta dell'amministrazione appaltante o per scadenza dei termini indicati dall'art. 18 c. 9 della l. 55/1990, a tutte le lavorazioni a qualunque categoria appartengano tra quelle indicate all'art. 1 del presente capitolato, tranne che per la/e categoria/e prevalente/i la cui quota parte subappaltabile non dovrà in ogni caso essere superiore al 30%.

L'affidamento in subappalto o in cottimo è concesso alle condizioni stabilite dall'art. 18 della l. 55/1990 come da ultimo modificato dall'art. 118, del D.Lgs. 163/2006, ovvero le condizioni per ottenere l'autorizzazione al subappalto sono le seguenti:

1) che i concorrenti all'atto dell'offerta o l'affidatario, nel caso di varianti in corso d'opera, all'atto dell'affidamento, abbiano indicato i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o concedere in cottimo;

2) che l'appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso l'amministrazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni;

3) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso l'amministrazione appaltante, l'appaltatore trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di cui al punto 4);

4) che l'affidatario del subappalto o del cottimo sia iscritto all'albo nazionale dei costruttori per categorie e classifiche di importi corrispondenti ai lavori da realizzare in subappalto o in cottimo, ovvero sia in possesso dei corrispondenti requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, salvo i casi in cui, secondo la legislazione vigente, è sufficiente per eseguire i lavori pubblici, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

5) che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo alcuno dei divieti previsti dall'art. 10 della legge 31/5/1965, n. 575, e successive modificazioni.

L'appaltatore che ha dichiarato l'intenzione di subappaltare deve, in un momento successivo all'aggiudicazione definitiva, richiedere la formale autorizzazione alla stazione appaltante a cui vanno allegati i seguenti documenti:

1)_requisiti di qualificazione del subappaltatore, certificato o autocertificazione di iscrizione alla SOA o C.C.I.A.A. della ditta affidataria del subappalto;

2)_dichiarazione circa l'insussistenza di forme di collegamento (art. 2359 c.c.) con la ditta affidataria del subappalto;

3)_la regolarità antimafia per la ditta subappaltatrice nel rispetto di quanto previsto in materia dal d.p.r. 252/1998.

L'amministrazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione del subappalto entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che vi sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.

L'impresa aggiudicataria dei lavori dovrà inoltre:

– trasmettere alla stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, copia della documentazione, riferita alle imprese subappaltatrici, di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la cassa edile, assicurativi ed infortunistici;

– trasmettere periodicamente alla stazione appaltante copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi ecc. Effettuati dalle imprese subappaltatrici dei lavori;

– praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%.

L'impresa è tenuta inoltre all'osservanza di tutte le disposizioni e prescrizioni in materia di lotta alla delinquenza mafiosa di cui alle leggi 13/9/1982, n. 646, 23/12/1982, n. 936, 19/3/1990, n. 55 come modificato dalla legge 415/1998 e dell'art. 34 del D.Lgs. 406/1991 e successive modificazioni ed integrazioni. In caso contrario si procederà ai sensi dell'art. 21, comma 1 della legge 13/9/1982, n. 646 modificata ed integrata dalle leggi sopra menzionate.

L'appaltatore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori; è altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

La stazione appaltante resta completamente estranea al rapporto intercorrente fra l'appaltatore e le ditte che effettuano le forniture o le opere in subappalto per cui l'appaltatore medesimo resta l'unico responsabile nei confronti della stazione appaltante della buona e puntuale esecuzione di tutti i lavori.

È posto l'assoluto divieto della cessione del contratto, sotto pena di nullità.

È pure vietata qualunque cessione di credito e qualunque procura che non siano riconosciute dalla stazione appaltante.

L'esecuzione delle opere o dei lavori affidati in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

Per le infrazioni di cui sopra, da considerarsi gravi inadempienze contrattuali, l'amministrazione appaltante provvederà alla segnalazione all'autorità giudiziaria per l'applicazione delle pene previste, salvo la facoltà di chiedere la risoluzione del contratto.

Nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici.

È considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera o i noli a caldo alle due seguenti condizioni concorrenti:

– che l'importo di dette attività di subappalto sia superiore al 2% dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 ecu;

– che l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% dell'importo del contratto da affidare in subappalto.

L'appaltatore dovrà attenersi anche alle disposizioni contenute nell'art. 1 l. 23/10/1960, n. 1369 in materia di divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro e nuova disciplina dell'impiego di manodopera negli appalti. Pertanto è fatto divieto all'appaltatore di affidare, in qualsiasi forma contrattuale o a cottimo, l'esecuzione di mere prestazioni di lavoro mediante impiego di manodopera assunta e retribuita dal cottimista, compreso il caso in cui quest'ultimo corrisponda un compenso all'appaltatore per l'utilizzo di capitali, macchinari e attrezzature di questo.

Art. 17 - requisiti di sicurezza del cantiere

[caso in cui occorre il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano generale di sicurezza nei casi previsti ai sensi del D.Lgs. 81/2008 - ovvero da utilizzare nei casi in cui c'è l'obbligo di nominare le figure dei coordinatori per la sicurezza da parte dell'amministrazione appaltante]

Entro 30 giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori, l'appaltatore redige e consegna alla stazione appaltante:

1)_eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano generale di sicurezza redatti ai sensi delle disposizioni previste nel D.Lgs. 81/2008;

2)_un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento e dell'eventuale piano generale di sicurezza di cui al punto 1).

L'impresa appaltatrice è obbligata ad applicare nei confronti dei dipendenti occupati nei lavori di cui al presente capitolato speciale le condizioni normative e retributive risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli accordi integrativi locali nonché ad assolvere gli obblighi inerenti la cassa edile e gli enti assicurativi e previdenziali.

L'impresa appaltatrice è obbligata, altresì, a prevedere l'osservanza delle norme sugli ambienti di lavoro e delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro sulla stessa materia e a dare, inoltre, informazione ai lavoratori ed alle loro rappresentanze sindacali in merito ai rischi di infortunio e di malattie professionali che la realizzazione dell'opera presenta nelle diverse fasi.

In caso di inosservanza degli obblighi sopradetti l'amministrazione appaltante, oltre ad informare gli organi competenti e fatte salve le responsabilità di carattere penale, procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto se i lavori sono in corso di esecuzione o alla sospensione di pagamenti a saldo se i lavori sono ultimati la procedura verrà applicata nei confronti dell'appaltatore anche quando vengano accertate le stesse inosservanze degli obblighi sopra detti da parte delle ditte subappaltatrici.

Sulle somme detratte non saranno corrisposti interessi per qualsiasi titolo.

Tanto l'impresa appaltatrice quanto l'appaltatore incorrono nelle responsabilità previste a loro carico dal D.Lgs. N. 81/2008 in materia di misure di sicurezza antinfortunistica dei lavoratori in caso di violazione delle stesse.

Il piano operativo di sicurezza o le eventuali proposte integrative presentate alla stazione appaltante, devono essere sottoscritti oltre che dallo stesso appaltatore anche dal direttore del cantiere e dal progettista.

A pena di nullità del contratto di appalto, il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano generale di sicurezza, nonché il piano operativo di sicurezza del cantiere saranno allegati e formano parte integrante del contratto stesso.

Ai sensi dell'art. 131 del D.Lgs. 163/2006 le gravi o ripetute violazioni dei piani suddetti da parte dell'appaltatore, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiranno causa di risoluzione del contratto.

Il direttore di cantiere e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, vigilano sull'osservanza dei piani di sicurezza.

L'amministrazione appaltante dovrà attenersi alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili riportate nel D.Lgs. 81/2008. Pertanto i soggetti come il committente (dirigente del settore ll. pp.), responsabile dei lavori (responsabile del procedimento), coordinatore per la progettazione, coordinatore per l'esecuzione, i lavoratori autonomi che esercitano la propria attività nel cantiere, l'impresa appaltatrice (ovvero il datore di lavoro) e i rappresentanti per la sicurezza si dovranno riferire agli obblighi e alle prescrizioni contenute dallo stesso D.Lgs. 81/2008.

L'amministrazione appaltante tramite il responsabile dei lavori dovrà trasmettere all'organo di vigilanza territoriale competente, prima dell'inizio dei lavori, la notifica conforme all'art. 11 del D.Lgs. 81/2008, e una sua copia deve essere affissa in maniera visibile presso il cantiere e custodita a disposizione dell'organo di vigilanza territorialmente competente.

I piani di sicurezza devono essere trasmessi, a cura del committente a tutte le imprese invitate a presentare offerte per l'esecuzione dei lavori.

L'impresa che si aggiudica i lavori, prima dell'inizio dei lavori ovvero in corso d'opera, può presentare al coordinatore per l'esecuzione dei lavori proposte di modificazioni o integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza sia per adeguare i contenuti alle tecnologie proprie dell'impresa, sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso. In nessun caso, le eventuali modifiche o integrazioni possono giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti in sede di gara.

I relativi oneri per l'applicazione delle misure di sicurezza previste nei relativi piani, di cui all'art. 131 del D.Lgs. 163/2006 e successivamente modificato dalla L. 415/1998 è determinato in **€ 2.917,84** ed è posto a carico dell'appaltatore e non sono soggetti a ribasso d'asta.

Art. 18 – direttore tecnico di cantiere

Prima dell'inizio dei lavori, l'impresa ha l'obbligo di comunicare al responsabile del procedimento e al direttore dei lavori il nominativo del direttore tecnico del cantiere, che sarà un tecnico abilitato e iscritto al relativo albo o collegio professionale, competente per legge, all'espletamento delle mansioni inerenti ai lavori da eseguire.

Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento o il licenziamento degli agenti, dei capi cantiere e degli operai dell'appaltatore per insubordinazione, per incapacità o per grave negligenza (art. 15 d.p.r. n. 1063/1962).

L'impresa deve garantire la copertura del ruolo di direttore tecnico di cantiere per tutta la durata dei lavori e l'eventuale sostituzione di questa figura dovrà essere comunicata tempestivamente con lettera raccomandata alla stazione appaltante; in caso di mancata sostituzione i lavori sono sospesi ma il periodo di sospensione non modifica il termine di ultimazione dei lavori stessi.

Art. 19 – direttore dei lavori

Il direttore dei lavori, ove provveda alla consegna dei lavori, è tenuto ad acquisire, prima che i lavori abbiano inizio, copia della documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la cassa edile, assicurativi e antinfortunistici.

Il direttore dei lavori dovrà annotare nel verbale di consegna dei lavori, qualora si provveda sotto riserva di legge, l'avvenuta predisposizione e consegna dei piani di sicurezza previsti dal presente capitolato speciale, verificando nel contempo la sottoscrizione degli stessi.

Il direttore dei lavori dovrà, inoltre, comunicare tempestivamente alla stazione appaltante l'eventuale esecuzione dei lavori da parte di imprese non autorizzate o l'inosservanza dei piani di sicurezza o la accertata violazione delle norme contrattuali o delle leggi sulla tutela dei lavoratori, ferme restando le responsabilità civili e penali previste dalle vigenti norme a carico dell'impresa e del direttore tecnico di cantiere.

Il direttore dei lavori, infine, ai sensi dell'art. 9 comma 2 del d.p.c.m. 55/1991, ha l'obbligo di procedere, in sede di emissione dei certificati di pagamento, all'acquisizione delle certificazioni attestanti l'avvenuto versamento dei contributi previdenziali ed associativi rilasciate dagli enti previdenziali, nonché di quelle rilasciate dagli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, fermi restando i tempi previsti dall'art. 33 del d.p.r. 1063/1962 e dal presente capitolato speciale di appalto.

Art. 20– oneri, obblighi e responsabilità dell'appaltatore

Oltre agli oneri previsti nella descrizione delle opere da eseguire di cui al presente capitolato o nell'elenco prezzi, sono a carico dell'appaltatore seguenti obblighi e le relative spese:

- la fornitura del cantiere attrezzato in relazione alla entità dell'opera con tutti i più moderni perfezionati impianti per assicurare la perfetta esecuzione di tutte le opere da costruire compresa la delimitazione del cantiere con segnalazione diurna e notturna conforme alle normative e leggi vigenti;

- l'apposizione e il mantenimento dei cartelli stradali di segnalamento, di delimitazione e dei dispositivi che assicurino la visibilità notturna nei cantieri su strada e relative pertinenze, in conformità al nuovo codice della strada (D.Lgs. 285/1992) e dal relativo regolamento di esecuzione e di attuazione vigente;

- le tettoie e i parapetti a protezione di strade aperte al pubblico site nelle zone di pericolo nei pressi del cantiere;

- l'apposizione di almeno una tabella informativa all'esterno del cantiere di dimensioni minime di 200x150 cm, e la loro manutenzione o sostituzione in caso di degrado fino alla ultimazione dei lavori, con le indicazioni usuali come previste dalla circ. Min. LL.PP. N. 1729/ul dell'1/6/1990; in caso di contestazione degli organi di polizia, ogni addebito all'amministrazione verrà addebitato all'appaltatore in sede di contabilità;

- provvedere al tracciamento delle opere con i mezzi, attrezzature e strumentazione scientifica con il proprio personale tecnico e relativa mano d'opera necessari per predisporre i lavori in conformità agli elaborati progettuali o agli ordini impartiti dalla direzione lavori;

- il nolo, ed il deperimento degli attrezzi, degli utensili e dei macchinari e di tutte le opere provvisorie in genere, nessuna esclusa, e di quanto occorra alla esecuzione piena e perfetta dei lavori e dei loro spostamenti;

- le verifiche, i sondaggi, gli apparecchi, gli utensili ed il personale occorrente per l'accertamento delle misure, sia in corso d'opera per la contabilità che in sede di collaudo dei lavori, solo escluso l'onorario per i collaudatori, compreso l'eventuale rifacimento in pristino stato di opere dal giorno della consegna fino al collaudo compiuto;

- i passaggi, le occupazioni temporanee, l'uso delle località di scarico definitivo ed il risarcimento dei danni per qualunque causa arrecati;

- l'immediato sgombero del suolo pubblico delle aree di cantiere e di deposito, in caso di richiesta della direzione lavori;

- la custodia e sorveglianza, diurna e notturna, anche festiva compreso l'onere per la buona conservazione delle opere realizzate e dell'intero cantiere fino a collaudo ultimato;

- le imposte di registro e bollo e tutte le altre imposte e tasse anche se stabilite posteriormente alla stipulazione del contratto, sia ordinarie che straordinarie, presenti e future;

- ogni qualsiasi spesa conseguente ed accessoria, anche se non espressamente qui indicata;

- l'esecuzione di tutti i modelli e campioni dei lavori e materiali che potessero venire richiesti dalla direzione lavori;

- le analisi delle caratteristiche dei materiali inerti, dei bitumi e delle miscele di conglomerati da sottoporre all'accettazione della direzione dei lavori prima dell'inizio dei lavori (prove preliminari di qualificazione);

- l'esecuzione presso gli istituti incaricati ovvero laboratori ufficiali di fiducia dell'amministrazione appaltante, di tutte le prove e gli assaggi che verranno in ogni tempo ordinati dalla direzione lavori o dal collaudatore sui materiali impiegati e da impiegarsi nelle lavorazioni in correlazione a quanto prescritto circa l'accettazione dei materiali stessi (prove di qualità in corso d'opera – prove finali e di collaudo);

- dare comunicazione alla direzione lavori nei tempi e modalità stabiliti dallo stesso, nei riguardi di notizie sul numero di operai per giorno, con nominativo e qualifica, ore lavorative e livello retributivo, giorni in cui non si è lavorato e motivo e i lavori eseguiti; la mancata ottemperanza, o il ritardo di oltre 5 giorni, da parte dell'appaltatore a quanto suddetto sarà considerata grave inadempienza contrattuale;

- l'eventuale conservazione dei campioni muniti di sigilli e firme della direzione lavori e dell'impresa, nei modi più adatti a garantire l'autenticità;

- i pagamenti degli operai, secondo le norme dei contratti di lavoro vigenti;
- la fornitura di fotografie delle opere in corso dei vari periodi dell'appalto, corrispondenti ad ogni stato di avanzamento, nel numero e dimensioni che saranno di volta in volta richiesti dalla direzione lavori;
- l'adozione nell'esecuzione di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e la incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati;
- lo sgombero e la pulizia del cantiere entro **10** giorni dal verbale di ultimazione dei lavori, dei mezzi d'opera ed impianti di sua proprietà;
- la pulizia continua degli ambienti circostanti il cantiere qualora la sporcizia sia derivante dal cantiere;
- ogni onere e responsabilità, sia civile che penale inerente ai lavori appaltati sia verso la stazione appaltante che verso terzi e ciò nonostante il diritto di sorveglianza e direzione da parte della stazione appaltante;
- il rispetto di quanto previsto dal regolamento per il controllo delle composizioni azionarie dei soggetti aggiudicatari ai oo.pp di cui al d.p.r. 11/2/1991, n. 197.
- all'atto della consegna dei lavori l'appaltatore dovrà fornire la prova dell'avvenuta assicurazione contro gli infortuni sul lavoro per tutta la durata dei lavori appaltati, inoltre dovrà dare prova dell'avvenuta comunicazione dell'apertura del cantiere alla cassa edile, enti previdenziali e assicurativi quali: inps., inail e ispettorato del lavoro.

Oltre a provvedere alle assicurazioni e previdenze di obbligo nei modi e termini di legge, rimanendo la stazione appaltante completamente estranea a tali pratiche ed ai relativi oneri rimangono ad esclusivo carico dell'appaltatore il soccorso ai feriti, ivi comprese le prime immediate cure di assistenza medica e farmaceutica.

A garanzia di tali obblighi sulla tutela dei lavoratori si effettuerà sull'importo complessivo netto dei lavori, ad ogni stato di avanzamento una particolare ritenuta dello 0,50%.

In caso di trascuratezza da parte dell'appaltatore nell'adempimento dei suddetti obblighi, vi provvederà la stazione appaltante, avvalendosi della ritenuta di cui sopra, senza pregiudizio, in alcun caso, delle eventuali peggiori responsabilità dell'appaltatore verso gli aventi diritto.

Potranno essere fatte ulteriori ritenute sul credito dell'appaltatore fino a raggiungere l'importo della somma necessaria, qualora la ritenuta di cui sopra non fosse sufficiente. L'importo delle ritenute fatte per lo scopo sopra detto ed eventualmente non erogate, sarà restituito all'appaltatore con l'ultima rata di acconto.

Ogni più ampia responsabilità in caso di infortunio, ricadrà pertanto sull'appaltatore, restandone sollevata la stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione ed alla sorveglianza.

All'impresa aggiudicataria è fatto assoluto divieto di dare qualsiasi tipo di ordine o disposizione ai cantonieri o al personale di sorveglianza dell'amministrazione appaltante.

L'impresa appaltatrice dovrà usare tutte le cautele e assicurazioni possibili nell'eseguire opere di sbancamento, allargamenti o di altre lavorazioni che possano interferire o arrecare danno ai servizi sotterranei e/o aerei, quali: cavi della linea elettrica, cavi della telefonia, tubi per condotte di acqua, tubi per l'erogazione del gas e quanto altro.

Pertanto, l'impresa dovrà preventivamente rivolgersi ai diversi enti erogatori di servizi, affinché questi segnalino (ubicazione e profondità) all'interno dell'area di cantiere, il passaggio e la posizione esatta delle condotte, cavi e servizi presenti, affinché si possano eseguire i lavori con quelle cautele opportune per evitare qualsiasi tipo di danno ai servizi stessi.

Qualora nonostante la cautele usate si dovessero manifestare danni alle condotte, cavi o altri servizi, l'impresa dovrà provvedere a darne immediato avviso mediante telegramma sia agli enti proprietari delle strade, che agli enti proprietari delle opere danneggiate ed alla direzione dei lavori.

In caso di eventuali danneggiamenti prodotti ai servizi, sopra indicati, l'amministrazione appaltante rimarrà comunque sollevata da ogni risarcimento danni e da ogni responsabilità sia civile che penale che ne conseguua.

Rimane ben fissato che anche nei confronti di proprietari di opere, di qualsiasi genere e tipo, danneggiate durante l'esecuzione dei lavori, l'unica responsabile resta l'impresa, rimanendo del tutto estranea l'amministrazione appaltante, da qualsiasi vertenza, sia essa civile che penale.

Art. 21 – scioglimento - rescissione del contratto ed esecuzione d'ufficio

La stazione appaltante è in diritto di rescindere il contratto, quando l'appaltatore si renda colpevole di frode o di grave negligenza o contravvenga agli obblighi ed alle condizioni stipulate, come previsto dall'art. 340 della legge sui lavori pubblici, pertanto la direzione lavori e il responsabile del procedimento, ai sensi del Regolamento di cui al D.P.R. 207/2010 dovranno informare la stazione appaltante, affinché si esprima sulla rescissione di contratto.

L'amministrazione appaltante ha la facoltà di sciogliere il contratto per le cause indicate dall'art. 345 della legge sui lavori pubblici con le modalità indicate dal Regolamento di cui al D.P.R. 207/2010.

Per i provvedimenti relativi allo scioglimento e rescissione del contratto nonché alla esecuzione dei lavori d'ufficio valgono le norme contenute nel Regolamento di cui al D.P.R. 207/2010.

Art. 22 – anticipazioni - pagamenti in acconto - pagamenti a saldo - ritardi nei pagamenti - conto finale

L'amministrazione appaltante non concederà, in qualsiasi forma, nessuna anticipazione sull'importo contrattuale, ai sensi della l. 28/5/1997, n. 140 che ha convertito in legge il d.l. 28/3/1997, n. 79.

Il pagamento in acconto sarà effettuato ogni qualvolta l'impresa appaltatrice abbia eseguito i lavori a misura per un importo complessivo di €. **10.000** al netto del ribasso d'asta e delle ritenute di legge, nella misura del 0,5% per infortuni (art. 19 d.p.r. 1063/1962) in base a stati di avanzamento e certificati di pagamento redatti dal direttore dei lavori.

A lavori compiuti, debitamente riscontrati con la redazione del certificato di ultimazione dei lavori, l'ultimo stato di avanzamento potrà essere di qualsiasi ammontare.

La direzione lavori e il responsabile del procedimento hanno la facoltà di subordinare il rilascio del certificato di pagamento solo dopo l'esito positivo delle prove sulle lavorazioni eseguite o sui materiali posati.

per i lavori a misura l'importo degli stessi sarà desunto dai registri contabili che dovranno indicare qualità, quantità, prezzo unitario e prezzo globale.

Scaduti i termini, stabiliti dagli artt. 33 e 35 del Capitolato generale di appalto, per l'emissione del certificato di pagamento in acconto e del titolo di spesa, l'Impresa appaltatrice avrà diritto ad interessi legali e moratori così come stabilito dall'art. 4 della legge 10/12/1981, n. 741 e dagli articoli su richiamati dal Capitolato generale d'appalto e potrà agire nei termini come riportato nell'art. 133, c. 1 del D.Lgs. 163/2006.

Entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori la stazione appaltante provvederà alla compilazione del conto finale corredato da tutti i documenti contabili prescritti ed alla loro presentazione all'Appaltatore. Il conto finale dovrà essere accettato dall'Impresa entro 15 giorni (massimo termine di 30 giorni) salvo la facoltà da parte della stessa di presentare osservazioni entro lo stesso periodo (artt. 63, 64 R.D. 350/1895).

Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fidejussoria, deve essere effettuato non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666 comma 2 del Codice civile, secondo quanto disposto dall'art. 141 del D.Lgs. 163/2006.

In sede di emissione dei certificati di pagamento, il Direttore dei lavori ha l'obbligo di procedere all'acquisizione delle certificazioni attestanti l'avvenuto versamento dei contributi previdenziali ed associativi rilasciate dagli enti previdenziali, nonché di quelle rilasciate dagli organismi

paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, fermi restando i tempi previsti dall'art. 33 del D.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063 e del presente Capitolato speciale d'appalto. Le certificazioni si dovranno richiedere sia per conto della ditta appaltatrice che per la/e ditta/e subappaltatrice/i.

Soltanto dopo l'avvenuto adempimento del suddetto obbligo, la stazione appaltante provvederà alla emissione di certificati di pagamento degli stati di avanzamento dei lavori e alla liquidazione dello stato finale.

Le eventuali inadempienze saranno segnalate agli organismi istituzionali preposti alla tutela dei lavoratori.

L'Amministrazione appaltante corrisponderà gli importi dei lavori eseguiti dai subappaltatori e cottimisti all'appaltatore che avrà l'obbligo di trasmettere entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi, aggiudicatari, via via corrisposti ai subappaltatori e cottimisti con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

Art. 23 – Collaudi e indagini ispettive

Casi in cui si redige il certificato di regolare esecuzione:

- obbligatoriamente per lavori di importi sino a 200.000 Euro;
- facoltà dell'ente appaltante per lavori superiore a 200.000 ecu e non eccedenti un milione di ecu]

La collaudazione delle opere verrà eseguita mediante certificato di regolare esecuzione il quale dovrà essere emesso entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori e sarà diretto ad accertare la rispondenza dell'opera alle prescrizioni progettuali e di contratto, a verificare la regolarità delle prestazioni, dei corrispettivi, nonché ad attestare il raggiungimento del risultato tecnico-funzionale perseguito dall'Amministrazione.

Se le opere presentassero manchevolezze tali da non poter essere accettate, la Direzione lavori ordinerà all'Appaltatore di metterle nelle condizioni prescritte, indicando le prestazioni integrative da eseguirsi, i termini per eseguirle, le riduzioni di prezzo e di addebiti a carico del contraente.

Entro due mesi dalla scadenza dei termini per la redazione del certificato di regolare esecuzione, l'Amministrazione dovrà procedere all'approvazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori (art. 5 L. 741/1981).

A partire dalla data di ultimazione dei lavori e fino a quella di approvazione del certificato di regolare esecuzione, entro e non oltre i termini di cui al terzo comma dell'art. 5 della L. 741/1981, ovvero sei mesi, sarà a carico dell'Appaltatore assicurare la gratuita manutenzione ordinaria e straordinaria dei lavori eseguiti, fermi restando i termini di garanzia previsti dal Codice civile.

Nel caso in cui siano disposte indagini ispettive, l'Appaltatore o un suo rappresentante ed il delegato di cantiere dovranno presenziare alle indagini mettendo a disposizione il cantiere, nonché le attrezzature, gli strumenti e il personale necessario per l'esecuzione di verifiche, saggi e prove; rientra fra gli oneri dell'Appaltatore il ripristino delle opere assoggettate a prove o a saggi.

Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del Codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità e vizi dell'opera ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante, prima che il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

Art. 24 – Danni di forza maggiore

L'Appaltatore deve approntare tutte le provvidenze atte ad evitare il verificarsi di danni alle opere, alle persone e alle cose.

Gli eventuali danni alle opere per causa di forza maggiore dovranno essere denunciati immediatamente e in ogni caso, sotto pena di decadenza, entro 5 giorni dalla data dell'evento, in modo che si possa procedere alle constatazioni opportune (art. 24 D.P.R. 1063/1962).

I danni saranno accertati in contraddittorio dal Direttore dei lavori che redigerà apposito verbale; l'Appaltatore non potrà sospendere o rallentare i lavori, rimanendo inalterata la sola zona del danno e fino all'accertamento di cui sopra.

Il compenso per la riparazione dei danni sarà limitato all'importo dei lavori necessari, contabilizzati ai prezzi e condizioni di contratto, con esclusione di danni o perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, ponteggi e attrezzature dell'Appaltatore.

Nessun compenso sarà dovuto qualora a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'Appaltatore.

Non saranno considerati danni di forza maggiore gli scoscendimenti di terreno, le sellature, l'interramento delle cunette e l'allagamento dei cavi di fondazione.

La cattiva esecuzione dei lavori e conseguenti rifacimenti potrà comportare l'esclusione della Ditta appaltatrice dai futuri appalti che l'Amministrazione indirà.

Art. 25 – Definizione delle controversie

In osservanza della disposizione di cui all'art. 240 del D.Lgs. 163/2006, qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare in misura sostanziale e, in ogni caso, non inferiore al 10% dell'importo contrattuale, il Responsabile del procedimento acquisisce immediatamente la relazione riservata del Direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo e, sentito l'Affidatario, formula all'Amministrazione, entro 90 giorni dall'apposizione dell'ultima delle riserve di cui sopra, proposta motivata di accordo bonario. L'Amministrazione, entro 60 giorni dalla proposta suddetta, delibera in merito con provvedimento motivato. Il verbale di accordo bonario è sottoscritto dall'Affidatario.

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento bonario previsto dal comma 1 dell'art. 240 del D.Lgs. 163/2006, possono essere deferite ad arbitri come riportato nei termini dell'art. 241 e 243 del D.Lgs. 163/2006.

Art. 26 – Scioglimento del contratto - Fusioni e conferimenti

L'Amministrazione appaltante intende avvalersi della facoltà di sciogliere unilateralmente il contratto in qualunque tempo e per qualunque motivo ai sensi delle disposizioni presenti nell'art. 1671 C.C., art. 345 L. n. 2248 del 1865, Reg. 207/2010, art. 41 D.P.R. 1063/1962 e art. 132 c. 4 del D.Lgs. 163/2006.

La cessione di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi all'Impresa esecutrice dei lavori (art. 116 del D.Lgs. 163/2006), non produrranno singolarmente effetto nei confronti dell'Amministrazione aggiudicatrice fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 1991, n. 187 e non abbia documentato il possesso dei requisiti di cui all'art. 40 D.Lgs. 163/2006.

Nei sessanta giorni successivi l'Amministrazione potrà opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione alle comunicazioni di cui sopra, non risultino sussistere i requisiti di cui all'art. 10-sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.

Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta giorni senza che sia intervenuta opposizione, gli atti di cui all'art. 116 c. 1 del D.Lgs. 163/2006 produrranno, nei confronti delle Amministrazioni aggiudicatrici, tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge.

Le disposizioni del presente articolo si applicheranno anche nei casi di trasferimento o di affitto di aziende, secondo quanto previsto dall'art. 118 del D.Lgs. 163/2006.

Art. 27 – Essenzialità delle clausole - Conoscenza delle condizioni di appalto

L'Appaltatore con la partecipazione alla gara, dichiara espressamente che tutte le clausole e condizioni previste nel contratto, nel presente Capitolato e in tutti gli altri documenti che del contratto fanno parte integrante, hanno carattere di essenzialità.

La sottoscrizione del contratto e del presente Capitolato speciale d'appalto da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazioni di perfetta conoscenza di tutte le leggi, regolamenti e Capitolati generali suddetti ed incondizionata loro accettazione.

L'Appaltatore dichiara di essersi recato sul luogo dove debbono eseguirsi i lavori e nelle aree adiacenti e di aver valutato l'influenza e gli oneri conseguenti sull'andamento e sul costo dei lavori, e pertanto di:

- aver preso conoscenza delle condizioni locali, delle cave, dei campioni e dei mercati di approvvigionamento dei materiali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possano aver influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali e che possano influire sull'esecuzione dell'opera;

- di avere accertato le condizioni di viabilità, di accesso, di impianto del cantiere, dell'esistenza di discariche autorizzate, e le condizioni del suolo su cui dovrà sorgere l'opera;

- di aver esaminato minuziosamente e dettagliatamente il progetto sotto il profilo tecnico e delle regole dell'arte, anche in merito al terreno di fondazione e ai particolari costruttivi, riconoscendo a norma di legge e a regola d'arte, e di conseguenza perfettamente eseguibile senza che si possano verificare vizi successivi alla ultimazione dei lavori;

- di avere attentamente vagliato tutte le indicazioni e le clausole del presente Capitolato speciale, in modo particolare quelle riguardanti gli obblighi e responsabilità dell'Appaltatore.

L'Appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di condizioni o sopravvenienza di elementi ulteriori, a meno che tali nuovi elementi appartengano alla categoria delle cause di forza maggiore.

Art. 28 – Osservanza delle leggi

Per quanto non previsto e comunque non espressamente specificato dal presente Capitolato speciale e dal contratto si farà altresì applicazione delle seguenti leggi, regolamenti e norme che si intendono qui integralmente richiamate, conosciute ed accettate dall'Appaltatore, salvo diversa disposizione del presente Capitolato:

- delle vigenti disposizioni di leggi, decreti e circolari ministeriali in materia di appalto di OO. PP.- Codice dei Contratti Pubblici di cui al D.Lgs. 163/2006;

- di tutte le disposizioni normative e retributive risultanti dai contratti collettivi di lavoro;

- delle leggi in materia di prevenzione e di lotta contro la delinquenza mafiosa;

- Legge sulle opere pubbliche del 20/3/1865, n. 2248 allegato F;

- Regolamento per la direzione, contabilità e collaudo dei lavori dello Stato, emanato con D.P.R. 207/2010;

- Capitolato generale di appalto approvato con D.M. 19/4/2000, n. 145;

- Codice civile – libro IV, titolo III, capo VII “dell'appalto”, artt. 1655-1677;

- leggi, decreti, regolamenti e le circolari vigenti nella Regione e nella Provincia nel quale devono essere eseguite le opere oggetto dell'appalto;

- le norme tecniche del C.N.R., le norme U.N.I., le norme C.E.I. e tutte le norme modificative e/o sostitutive che venissero eventualmente emanate nel corso della esecuzione dei lavori.

IL TECNICO
Ing. Vincenzo Tumbarello

SCHEMA CONTRATTO DI APPALTO

Contratto di appalto a seguito pubblico incanto per i “Lavori lavori per la trasformazione di una parte della scuola San Giuliano in asilo nido”. CIG: _____.

REPERTORIO N°

L'anno duemilatredici il giorno _____ del mese di _____, in Petrosino nella Residenza Municipale, nel mio Ufficio, avanti a me **Dott. Andrea Giacalone** Segretario Generale del Comune intestato, autorizzato al rogito dei contratti in forma pubblica amministrativa nell'interesse dell'Ente, senza assistenza dei testimoni, avendovi le parti d'accordo tra loro e col mio consenso rinunciatovi, ai sensi delle disposizioni vigenti in Sicilia,

SONO COMPARSI

1. **Ing. Vincenzo TUMBARELLO**, nato a Marsala il _____ ed ivi residente, nella sua qualità di Responsabile del III Settore - Servizio LL.PP., Patrimonio ed Ecologia del Comune di Petrosino ed autorizzato alla sottoscrizione del presente atto giusta determinazione sindacale N° 16 del 29.07.2013, il quale dichiara di intervenire in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente che rappresenta - Codice fiscale: 82007940818-, che in prosieguo sarà indicato con la dizione **“Ente Appaltante”**;

2. Il Sig. _____, nato a _____ (C.F. _____) e residente a _____ nella Via _____ nella qualità di Legale Rappresentante dell'Impresa _____ con sede in _____ nella Via _____, che in prosieguo sarà indicata con la dizione **“Impresa”**.

I comparenti dichiarano rispettivamente, sotto la loro personale responsabilità, che la partita I.V.A. è: - **Comune di Petrosino: 00584590814;**

- **Impresa _____: _____.**

Detti comparenti della cui identità personale e capacità sono certo, col mio consenso, rinunciano alla assistenza dei testimoni e mi richiedono questo atto per la migliore comprensione del quale

SI PREMETTE

CHE questo Ente Appaltante, con deliberazione della Giunta Municipale N. __ del _____ approvava in linea amministrativa il progetto esecutivo dei **Lavori per la trasformazione di una parte della scuola San Giuliano in asilo nido**, che espone il complessivo importo di €. **80.248,29;**
CHE con determinazione del Responsabile del III Settore – Servizio LL.PP. N° __ del _____ si prenotava la spesa e si stabilivano le modalità di gara ai sensi dell' art. 54 del D.Lgs. 163/2006,

giusta rinvio operato con l'art.1 della L.R. 12 luglio 2011, N° 12, contestualmente si approvava il Bando e il Disciplinare di Gara per pubblico incanto;

CHE, il Bando di gara veniva pubblicato all'Albo Pretorio dell'Ente dal _____ al _____;

CHE, in sede di gara è risultata aggiudicataria **l'Impresa** _____ con sede in _____ nella Via _____, che ha proposto di effettuare i **Lavori per la trasformazione di una parte della scuola San Giuliano in asilo nido** per l'importo contrattuale di €. _____ esclusa I.V.A. e comprensivo degli oneri per l'applicazione delle misure di sicurezza, al netto del ribasso offerto in sede di gara del _____%, giusta verbale di gara datato _____ e pubblicato all'Albo Pretorio dal _____ al _____;

CHE, con determinazione del Responsabile del III Settore – Servizio LL.PP. n. _____ del _____ l'appalto dei **Lavori per la trasformazione di una parte della scuola San Giuliano in asilo nido** veniva aggiudicato dall'Impresa _____ con sede in _____ nella via _____ per l'importo contrattuale di €. _____ esclusa I.V.A. e comprensivo degli oneri per l'applicazione delle misure di sicurezza;

CHE, ai sensi del D.Lgs. N° 81 del 09.04.2008 e successive modifiche ed integrazioni, sono stati redatti il Piano Operativo di Sicurezza e di Coordinamento;

CHE, oltre al documento di verifica di autocertificazione della C.C.I.A.A. della ditta, è stato acquisito il certificato del Casellario Giudiziale, il certificato dei Carichi Pendenti della Procura, il certificato del Tribunale – Cancelleria Fallimentare ed il certificato di regolarità contributiva INPS, CETIMA e INAIL (D.U.R.C.).

TUTTO CIO' PREMESSO E RITENUTO

Le parti, previa ratifica e conferma della narrativa che precede, che fa parte integrante e sostanziale del presente atto, in unico contesto con la superiore narrativa:

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ART. 1) L'Amministrazione Comune di Petrosino, rappresentata come sopra, dà in appalto all' "**Impresa** _____" . con sede in _____ nella Via _____, che accetta, l'appalto dei **Lavori per la trasformazione di una parte della scuola San Giuliano in asilo nido**, di cui al progetto approvato con delibera di G.M. N°__ del _____ dell'importo complessivo di €. _____ con impegno assunto con _____;

ART.2) L'importo del presente appalto resta fissato nell'importo complessivo di €. _____ (euro _____), esclusa I.V.A. e comprensivo degli oneri per l'applicazione delle misure di sicurezza -.

L'importo di cui sopra sarà liquidato nei modi e nei termini di cui all'art. 8 c) dell'allegato Capitolato Speciale D'Appalto.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 3 della legge n. ____ del _____ ed in ottemperanza alle modifiche apportate dall'art. 7 del D.L. 12.11.2010, n. 187, la ditta appaltatrice assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari, a pena di nullità. L'Appaltatore che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore o subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla competente Prefettura.

Con riferimento all'art. 3 della L. 136/2010, alle modifiche apportate dall'art. 7 del D.L. n.187/2010 Decreto-Legge, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2010, n. 217, si precisa che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto.

Ai fini di detta tracciabilità, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla Stazione Appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1 della L. 136/2010, il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dalla Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavoro, servizi e forniture su richiesta della Stazione Appaltante e, ove obbligatorio ai sensi dell'art. 11 della L. 16.1.2003, N° 3, il codice unico di progetto (CUP).

A tal fine si precisano i seguenti numeri: **CIG:** _____; **CUP:** _____.

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, della L.R. 20.11.2008, N° 15, dell'art. 3, punto 7 della legge 13.8.2010, la Ditta Appaltatrice (e/o gli eventuali subappaltatori) comunica alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi e su cui l'Amministrazione farà confluire tutte le somme relative all'appalto.

La ditta provvede, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

A tal fine si precisa che, come dichiarato dalla citata ditta, il conto corrente unico su cui fare confluire tutti i movimenti finanziari relative all'appalto è il seguente: _____

Codice IBAN: _____.

ART. 3) Non è ammesso procedere alla revisione dei prezzi ai sensi delle norme che disciplinano tale materia.

ART. 4) L'appalto è disciplinato dalla norme comprese nelle leggi e regolamenti in vigore nell'ambito della Regione Siciliana e procede alle condizioni specificate nel Capitolato Speciale d'Appalto approvato con D.M. 19.04.2000, N° 145, e nel Regolamento di attuazione del D.Lgs. 163/2006 e successive modificazioni, di cui al D.P.R. 207/2010, recepiti in Sicilia con la L.R. N° 12 del 12.07.2011 e del Regolamento di Attuazione della medesima L.R. approvato con D.Pres.Reg.

N° 13/2012. Le superiori disposizioni e condizioni l'imprenditore dichiara di accettare e di conoscere integralmente senza eccezioni, limitazioni e riserve;

ART. 5) La risoluzione di tutte le controversie tra l'Ente Appaltante e la Ditta Appaltatrice così durante l'esecuzione, come a termine del contratto, è demandata al giudice ordinario;

ART. 6) Nella esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, la Ditta Appaltatrice si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale del lavoro per gli operai e per i dipendenti delle aziende industriali, edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso in vigore per il tempo e nelle località in cui si svolgono i lavori anzidetti. La Ditta Appaltatrice si obbliga, altresì, ad applicare le norme del contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano la ditta appaltatrice anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti, receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale ed artigiana, dalla struttura e dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale. In caso di inadempienza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dall'Ente Appaltante o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, l'Ente Appaltante medesimo comunicherà alla Ditta Appaltatrice e, se del caso, anche all'Ispettorato suddetto, la inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, ovvero alla sospensione del pagamento di saldo se i lavori sono ultimati, destinando le somme accantonate a garanzia dell'adempimento di cui sopra. Il pagamento alla Ditta Appaltatrice delle somme accantonate non sarà effettuato fino a quando l'Ispettorato del Lavoro non abbia accertato che gli obblighi precedenti non siano stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, la Ditta Appaltatrice non può apporre eccezioni all'Ente Appaltante, né può richiedere somme a titolo di risarcimento danni;

ART. 7) La ditta si obbliga ad ultimare i lavori entro **2 (due)** mesi naturali successivi e continui, decorrenti dalla data del verbale di consegna degli stessi.

ART. 8) A titolo di cauzione definitiva per la copertura degli oneri e per il mancato od inesatto adempimento degli obblighi contrattuali, la suddetta ditta ha costituito Polizza Fidejussoria N° _____ di €. _____ rilasciata dall'Assicurazione " _____ " S.p.A. Agenzia n._____, con decorrenza dal _____ e con durata fino al _____, o alla data del certificato di regolare esecuzione o, comunque, decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

La ditta ha altresì stipulato Polizza Assicurativa per danni di esecuzione e per responsabilità civile verso terzi N° _____ di €. _____ rilasciata in data _____ dall' Assicurazione " _____ " Agenzia n._____.

ART.9) Il presente contratto è esecutivo e, pertanto, vincola le parti da questo istante. Per tutti gli effetti del presente contratto, la Ditta Appaltatrice come sopra rappresentata, elegge domicilio in Petrosino nella Casa Comunale ed in tale domicilio eletto saranno notificati tutti gli atti, sia giudiziari che amministrativi, ai quali può dare adito il presente contratto.

ART. 10) Ai fini fiscali, le parti dichiarano che le prestazioni oggetto dell'appalto sono assoggettate all'imposta nella misura prevista dalle tariffe vigenti al momento dell'emissione delle relative fatture e, per tale motivo, richiedono la registrazione a tassa fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26.4.1986, N° 131 e successive modificazioni;

ART. 11) E' espressamente stabilito che, giusta art. 21 della legge 13.9.1982, n. 646, senza l'autorizzazione dell'Autorità competente non è consentito l'affidamento in subappalto, in tutto o in parte, delle opere oggetto del presente contratto.

ART. 12) Le spese conseguenti al presente contratto, copie occorrenti, diritti di registrazione, di segreteria, nonché ogni altra imposta presente e futura di qualsiasi genere, relative al presente contratto o quanto altro necessario, sono a totale carico della Ditta Appaltatrice senza diritto di rivalsa.

ART.13) Al presente contratto vengono allegati, per farne parte integrante e sostanziale, i seguenti documenti:

- a. Capitolato Speciale di Appalto (**Allegato "A"**);
- b. Piano Operativo di Sicurezza (**Allegato "B"**);

Le parti dichiarano di rinunciare alla lettura degli allegati, che fanno presente di conoscere integralmente.

Le parti si danno inoltre reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato conformemente a quanto disposto dall'art.11. comma 13, del codice dei contratti pubblici D. Lgs: n.163/2006, così come modificato dal D.L. 18 ottobre 2012, n.179, convertito con Legge 17 dicembre 2012, n.221. Il presente atto, formato e stipulato in modalità elettronica, è stato redatto da me, Segretario, mediante l'utilizzo ed il controllo personale degli strumenti informatici.

Io sottoscritto Segretario Generale ufficiale rogante, richiesto, ho ricevuto il presente atto, da impiegata di mia fiducia e sotto la mia direzione, in formato elettronico composto da __ (____) pagine di carta compresa questa fin qui, e da me letto ai componenti che, espressamente interpellati, hanno dichiarato essere il tutto conforme alla loro volontà ed approvandolo lo sottoscrivono con me Segretario rogante con modalità di firma digitale ai sensi dell'art.1, comma 1, lettera s) del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 codice dell'amministrazione digitale (CAD).

Il Responsabile del III Settore – LL.PP. e Patrimonio – Ing. Vincenzo Tumbarello mediante firma digitale rilasciata da “InfoCamere SpA”, la cui validità è stata da me accertata mediante il sistema di verifica DIKE fornito da InfoCamere”;

L’Impresa _____, nella persona del Sig.: _____legali rappresentante, mediante firma digitale rilasciata da “Infocamere SpA”, la cui validità è stata da me accertata mediante il sistema di verifica DIKE fornito da InfoCamere”;

Il Segretario Generale Dott. Andrea Giacalone mediante firma digitale rilasciata da “Infocamere S.p.A.”, validità sino alla data _____ mediante il sistema di verifica DIKE fornito da InfoCamere”: